

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEGRETARIATO GENERALE

AVVISO
ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 recante "Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena", pubblicata sul BURC n. 70 del 6 maggio 2022, parte I.

Nel BURC n. 70 del 6 maggio 2022 è stata pubblicata la legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 recante "Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena", il cui allegato A contiene alcuni refusi ed errori materiali.

Si riportano, pertanto, le relative correzioni:

Allegato alla l.r. 13/2022

TESTO ERRATO:

"Allegato A

Tipologia di utenza

Ragazzi dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena e collocati in comunità dall'Autorità Giudiziaria Penale Minorile.

Le strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena accolgono utenza in misura precautelare, in misura cautelare, in misura di sicurezza, in messa alla prova a seguito di sospensione del processo ex artt. 18, 18 bis, 22, 28, 36 e 37 DPR 448/88, ed in misure penali di Comunità di cui al D.lgs. 121/2018 e/o assegnata dal Centro Giustizia Minorile della Calabria, da altro centro regionale equivalente, ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali.

Capacità ricettiva

La struttura può ospitare solo ragazzi di sesso maschile in un numero massimo di 10 minori. La struttura deve riservare, inoltre, ulteriore n. 1 posti per la c.d. pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, in apposita abitazione con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico.

Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti previsti agli artt. 1.1. e 2.1. dell'Allegato "A" al regolamento regionale n° 22 del 2019 "Procedure di Autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", la struttura deve essere dotata:

- a) Di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari;
- b) Di almeno un locale per le attività laboratoriali e di studio destinate agli ospiti (escluso locale soggiorno/pranzo, servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a mq. 6 (sei) per utente;
- c) Di almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico;
- d) Di adeguato spazio esterno di superficie utile minima pari a mq 200 per utente;

Trattandosi di Struttura con posto di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) dovrà essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2 dell'Allegato "A" al regolamento regionale n° 22/2019.

Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 1 unità.

Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal regolamento regionale n° 22 /2019 per tale funzione;

- Educatore: 5 unità;

- Assistente sociale: 1 unità;

- Ausiliario/Cuoco: 24 ore settimanali;

- Psicologo: 18 ore settimanali

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 36 ore settimanali

Modalità di accesso

I rapporti fra i vari Centri per la Giustizia Minorile e le Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette.

L'inserimento in una Struttura, regolarmente autorizzata e/o accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva prevista dalla presente legge.

Al collocamento dell'utente nella Struttura segue l'elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato definito di comune accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni che ha in carico il ragazzo e autorizzato dalla competente Autorità Giudiziaria Minorile."

TESTO CORRETTO:

"Allegato A

Tipologia di utenza

Ragazzi dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena e collocati in comunità dall'autorità giudiziaria penale minorile.

Le strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena accolgono utenza in misura precautelare, in misura cautelare, in misura di sicurezza, in messa alla prova a seguito di sospensione del processo ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 22, 28, 36 e 37, del d.p.r. 448/88, e in misure penali di comunità di cui al d.lgs. 121/2018 e/o assegnata dal Centro giustizia minorile della Calabria, da altro centro regionale equivalente, ovvero dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali.

Capacità ricettiva

La struttura può ospitare minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena in un numero massimo di 10 unità. La struttura deve riservare, inoltre, ulteriore n. 1 posto per la c.d. pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, in apposita abitazione con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico.

Requisiti minimi strutturali

Oltre ai requisiti previsti agli articoli 1.1. e 2.1. dell'Allegato A al regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di Autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità), la struttura deve essere dotata:

a) di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari;

b) di almeno un locale per le attività laboratoriali e di studio destinate agli ospiti (escluso locale soggiorno/pranzo, servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a mq. 6 (sei) per utente;

c) di almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico;
d) di adeguato spazio esterno di superficie utile minima pari a mq 200 per utente.

Trattandosi di struttura con posto di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) deve essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza.

Requisiti minimi organizzativi

La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli articoli 1.2 e 2.2 dell'Allegato A al regolamento regionale n. 22 /2019.

Requisiti minimi professionali

- Coordinatore di struttura: 1 unità.

Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti dal regolamento regionale n. 22 /2019 per tale funzione:

- Educatore: 5 unità;
- Assistente sociale: 1 unità;
- Ausiliario/Cuoco: 24 ore settimanali;
- Psicologo: 18 ore settimanali.

Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 36 ore settimanali.

Modalità di accesso

I rapporti fra i vari Centri per la giustizia minorile e le strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena sono regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette.

L'inserimento in una struttura, regolarmente autorizzata e/o accreditata, deve sempre avvenire nel rispetto della capacità ricettiva prevista dalla presente legge.

Al collocamento dell'utente nella struttura segue l'elaborazione di un progetto educativo individualizzato definito di comune accordo con l'USSM che ha in carico il ragazzo e autorizzato dalla competente autorità giudiziaria minorile.”

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Stefania Lauria